



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO ID: BZ25012	Legge n° 12 del 14/10/2025	BUR n°42 del 16/10/2025 (Scadenza 15/12/2025)
---	----------------------------	--

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni

La legge della provincia di Bolzano del 14 ottobre 2025 n. 12, rubricata “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni” presenta i profili di illegittimità costituzionale che di seguito si espongono.

Si premette che la legge provinciale Bolzano dell’8 luglio 2025, n. 7, recante “Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore”, all’art. 7, comma 4, ha disposto che “In caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l’ente può presentare domanda di permanenza nell’elenco provinciale. Qualora l’ufficio provinciale competente in materia di volontariato, verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco provinciale di cui agli articoli 3, 4 e 5, accolga la domanda, l’ente non deve devolvere l’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è

stato iscritto nel Registro unico nazionale. In caso di rigetto della domanda, la cancellazione dell'ente dall'elenco provinciale ha effetto retroattivo dalla cancellazione dal Registro unico nazionale e comporta l'obbligo di devolvere l'incremento patrimoniale”.

La richiamata disposizione appare in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento in tema di cancellazione degli enti del terzo settore dal Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) e di obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale, che ha la finalità di evitare che le risorse patrimoniali accumulate in virtù della fruizione dei regimi fiscali agevolativi applicati ai predetti enti e subordinate ai requisiti di meritevolezza previsti dalla normativa statale, vengano distolte dalle finalità di ordine generale per le quali sono state concesse, a seguito della cancellazione dell'ente dal Registro.

La devoluzione dell'incremento patrimoniale maturato durante la permanenza nel RUNTS, infatti, è prevista, per espressa disposizione degli articoli 9 e 50 del decreto legislativo luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, al momento della cancellazione dal già menzionato Registro. La norma statale, quindi, stabilisce una diretta correlazione, anche temporale, tra incremento patrimoniale e permanenza nel RUNTS.

L'iscrizione nel RUNTS, nonché le attività svolte dagli organi competenti per la verifica della sussistenza dei requisiti che legittimano la permanenza nello stesso Registro, garantiscono il rispetto delle finalità di interesse generale per le quali il Codice del Terzo Settore (CTS) prevede la concessione, agli enti ivi iscritti, di benefici anche di carattere fiscale.

In forza della norma adottata, per effetto della fuoriuscita dal RUNTS, gli enti con sede nelle province autonome sarebbero

chiamati a devolvere con la tempistica prevista dalla normativa nazionale l'incremento patrimoniale derivante da vantaggi economici e agevolazioni tributarie previsti dalle disposizioni nazionali; la devoluzione dell'incremento frutto dei vantaggi economici e delle agevolazioni tributarie speciali potrebbe avvenire, invece, al momento dello scioglimento o della effettiva fuoriuscita anche dall'elenco provinciale, evitando così disparità con gli ETS esterni ai territori sopra menzionati, che non avrebbero comunque diritto alle suddette agevolazioni.

Al fine di armonizzare la norma adottata con la legislazione statale, la Provincia di Bolzano ha introdotto, attraverso l'articolo 4, della legge 14 ottobre 2025, n. 12, recante "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni", la previsione della temporanea sospensione dell'efficacia dell'art. 7, comma 4, della richiamata legge n. 7 del 2025, in attesa dell'adozione della disciplina statale di coordinamento. In particolare, l'articolo 4 della legge della Provincia di Bolzano n. 12 del 2025 dispone che:

"2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7, è inserito il seguente comma:

"4-bis. L'efficacia del comma 4 è sospesa fino all'entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell'elenco provinciale, l'obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della sua cancellazione dall'elenco provinciale."

La norma sopra richiamata, nel prevedere la temporanea sospensione dell'efficacia della disposizione in materia di incremento patrimoniale maturato dagli enti del terzo settore, ha, tuttavia, esteso

illegittimamente la propria previsione all'ambito di competenza statale, laddove indica che "in caso di cancellazione dell'ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell'elenco provinciale, l'obbligo di devoluzione dell'incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della sua cancellazione dall'elenco provinciale".

Ai fini della salvaguardia della competenza statale in materia di regolamentazione del Terzo Settore, infatti, la disposizione di cui al comma 4 bis dell'art. 7 della legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7, a cui fa riferimento l'articolo 4 della legge provinciale n. 12 del 2025, avrebbe dovuto limitarsi a prevedere la mera sospensione dell'efficacia del disposto del comma 4, in tema di devoluzione patrimoniale, fino all'entrata in vigore della normativa statale di coordinamento, attualmente in itinere, evitando anticipazioni sui contenuti della futura disciplina statale nel rispetto del principio di ripartizione della competenza legislativa e del rispetto di gerarchia tra le fonti.

Sul punto, si evidenzia che la disciplina del terzo settore è ricondotta da pacifica giurisprudenza (Cfr. Sent. C. Cost. n. 131/2020) alla materia afferente all' "ordinamento civile", di cui all'articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. L'articolo 4, comma 2, della legge n. 12 del 2025, dunque, integra una violazione della competenza statale in materia.

Ancora, la procedura di adozione dell'articolo 4, comma 2, della legge Provinciale di Bolzano n. 12 del 2025, non rispetta la previsione dell'articolo 107 del Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al DPR n. 670 del 1972), che prevede che venga sentita la Commissione Paritetica per l'adozione delle norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano. La disposizione richiamata prevede, infatti, quanto segue:

“Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano”.

Tanto premesso e alla luce delle già indicate considerazioni, l’articolo 4, comma 2, della legge Provinciale di Bolzano del 14 ottobre 2025, n. 12, integra un’ipotesi di conflitto di competenza ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per contrasto:

- con l’articolo 117, comma 2, lett. l.), nella parte in cui, al comma 2, dopo aver previsto che l’efficacia del comma 4 della legge provinciale Bolzano n. 7 del 2025 è sospesa fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, dispone che la norma statale sia “volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della sua cancellazione dall’elenco provinciale”.

- con l’articolo 107 del Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (di cui al DPR n. 670 del 1972), in quanto la norma provinciale, al posto di attendere l’entrata in vigore di una norma

statale di coordinamento, anticipa al contrario quest'ultima finendo con il sostituirsi alle determinazioni della Commissione Paritetica per l'adozione delle norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano.

Pertanto, la richiamata disposizione (articolo 4, comma 2, della Legge Provinciale di Bolzano del 14 ottobre 2025, n. 12) va impugnata innanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.